



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE

Nel procedimento n. 7/2025 EDI

Letto il ricorso depositato da MARIAGRAZIA ZAPPALA' con cui si chiede la concessione della esdebitazione ex art. 283 CCI;

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;

Letta la relazione del Gestore OCC avv. Alessandro Viglietti;

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Sotto il profilo formale, la domanda risulta accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 283 comma 3 CCII: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda risulta allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

3. La ricorrente è persona fisica che non ha finora acceduto a precedente procedura di esdebitazione.

4. In relazione agli altri presupposti, va osservato che la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della meritevolezza del debitore, intesa come prudentiale contegno del debitore nell'assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che la relazione OCC deve approfonditamente vagliare (art. 283 comma III lett. a); l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale *vulnus* al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall'ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in



particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio e l'assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento (Trib. Ivrea 1.08.2023)

3.1. Nel caso di specie, l'indebitamento è costituito dalla esposizione verso [REDACTED] per l'importo di euro 41.580,89 al chirografo e da quella verso il Condominio [REDACTED] per euro 3.281,28 al chirografo;

(i) il debito verso [REDACTED] deriva dalla stipulazione di un mutuo fondiario in data 24.09.2008 con Intesa Sanpaolo da parte della ZAPPALA' e dell'allora suo compagno sig. [REDACTED] per l'acquisto della loro abitazione in Caramagna Piemonte via San Biagio n. 19 per l'importo di euro 103.000,00; a seguito di loro inadempimento all'obbligo di restituzione rateale, veniva promossa procedura esecutiva immobiliare (n. 87/2022 Tribunale di Cuneo) definitasi a seguito di vendita dell'immobile con approvazione del piano di riparto in forza del quale alla [REDACTED] srl veniva assegnata la somma di euro 72.714,00 restando a credito per ulteriori euro 41.580,89; risulta in atti acquisita la sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Cuneo nei confronti del sig. [REDACTED] con condanna per il reato di cui agli artt. 56, 610 c.p. commesso in danno della Zappalà in Caramagna Piemonte il 19.08.2013; appare evidente che lo sfaldamento -non pacifico- della relazione personale tra i condebitori ha fatto sì che il carico delle rate del mutuo non fosse più equamente sostenuto e rimanesse insoddisfatto pur dopo la vendita coattiva dell'immobile ipotecato; da luglio 2022 risulta che la ZAPPALA' abbia stipulato con il nuovo compagno un contratto di locazione a uso abitativo in Racconigi per il canone mensile di euro 375,00;

(ii) il credito del Condominio [REDACTED] deriva da spese condominiali non corrisposte dai signori [REDACTED] e ZAPPALA', oggetto di decreto ingiuntivo n. 156/2022 reso dal Giudice di Pace di Saluzzo cui seguiva precetto anche in rinnovazione e a fronte del quale è stato effettuato dalla sola ZAPPALA' un pagamento in acconto di euro 400,00; si tratta pertanto anche in questo caso di indebitamento assunto in buona fede nella prospettiva di una sostenibilità fondata sulla prosecuzione della relazione con il [REDACTED] che si è poi rivelata impossibile e tossica;

3.2. In relazione alla incapienza, dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'OCC emerge che la sig. ZAPPALA' è unicamente proprietaria di una vettura immatricolata nel 2009 e titolare di reddito da lavoro dipendente, atteso che svolge la propria attività lavorativa di addetta ai servizi domestici in favore del sig. [REDACTED] con una retribuzione pari a circa euro 570,00 netti mensili (doc. 16- 18 allegati alla relazione OCC); risiede in abitazione sita in Racconigi con il compagno con contratto di locazione stipulato con il proprietario [REDACTED] per un canone pari a euro 375,00 mensili.

Tenuto conto anche solo dell'onere di corrispondere metà del canone e delle spese correnti per alimentazione, utenze e autovettura, l'intero reddito è assorbito, non essendo ipotizzabile che residui in ipotesi di liquidazione controllata una quota di reddito da mettere a disposizione dei creditori.

visto l'art. 283 CCI

P.Q.M.

Concede

l'esdebitazione a ZAPPALA' MARIAGRAZIA (C.F.: ZPPMGR73D55A028W) nata a Acireale (CT) il



15.04.1973 e residente in Racconigi Corso Principe di Piemonte n. 59;

Dispone

che il ricorrente, per la durata di tre anni, presenti, mediante deposito nella cancelleria del Tribunale tramite l'OCC entro il giorno 30 settembre, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, C.C.I.;

Manda

l'OCC nei tre anni successivi al deposito del presente provvedimento, a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui sopra ed a riferire al Tribunale;

Manda

la Cancelleria a comunicare il presente decreto al debitore ed il ricorrente a comunicarlo ai creditori.

Cuneo, 20/10/2025

IL GIUDICE

Dott. Roberta Bonaudi

20 OTT. 2025
A. V. GABBI FLAVIO
AW. ROCCO CINTIA
DR. VIGIETTI ALESSANDRO
PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonassone

